

# COMUNE DI MOLOCHIO

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

## **Accesso civico**

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("decreto trasparenza") e al comma 1 riconosce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare in rete pur avendone l'obbligo.

Con lo strumento dell'accesso civico, pertanto, chiunque può vigilare, attraverso il sito *web* istituzionale del Comune di Molochio, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione comunale.

## **Accesso civico generalizzato**

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, ha apportato alcune importanti modifiche al "decreto trasparenza" introducendo un diritto di accesso più ampio rispetto a quello contenuto nell'originario art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dei paesi di area anglosassone la cui trasposizione legislativa è nota come *Freedom of Information Act* (FOIA).

In sintesi, viene introdotto all'art. 5, comma 2, un nuovo diritto generalizzato che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti e specificati nel nuovo art. 5-*bis* (esclusioni e limiti).

Lo scopo dichiarato della norma è quello di "*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*".

## **Modalità di richiesta**

In entrambi i casi sopra precisati, la richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il rilascio dei dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l'Amministrazione provvede a pubblicarli sul sito web.

## **Dove rivolgersi**

La richiesta, che può essere redatta sui moduli appositamente predisposti, può essere trasmessa per via telematica e va presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Esclusivamente nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico cd. semplice), la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza al seguente indirizzo e-mail: [affarigenerali@comune.molochio.rc.it](mailto:affarigenerali@comune.molochio.rc.it) o PEC: [affarigenerali.molochio@asmepec.it](mailto:affarigenerali.molochio@asmepec.it)

La richiesta può inoltre essere presentata:

- Tramite posta raccomandata A/R: Comune di Molochio, Corso XXIV Maggio n. 25, 89010 - Molochio RC;

- Direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Molochio.

### **Richiesta di riesame**

In caso di rifiuto, totale o parziale, dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (al seguente indirizzo e-mail: [segretario@comune.molochio.rc.it](mailto:segretario@comune.molochio.rc.it) o PEC: [segretario.molochio@asmepec.it](mailto:segretario.molochio@asmepec.it)) che decide con provvedimento motivato entro il termine 20 giorni.

### **Ricorso**

Avverso la decisione dell'Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

Nel caso di atti delle amministrazioni delle Regioni o degli Enti locali, il richiedente può anche presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

### **Normativa di riferimento**

Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

### **Deliberazioni ANAC**

Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"*;

Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*.